

Art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 3, lett. b), CCNL 21/05/2018

Il CCNL 16.11.2022 conferma tra le risorse "variabili" di anno in anno, che gli enti possono altresì destinare al fondo, la voce ex art. 67, comma 3, lett. b), del CCNL 21.05.2018:

I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (art. 16, commi 4, 5 e 6, D.L. n. 98/2011):

Tale normativa prevede:

- **La possibilità** per le Pubbliche Amministrazioni, Comuni compresi, di adottare **entro il 31 marzo di ogni anno** piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
- Le eventuali economie (aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente in tema di limiti alla spesa pubblica) effettivamente realizzate dall'attuazione dei suddetti piani possono essere utilizzate per il 50% a finanziamento della contrattazione integrativa, di cui la metà può essere destinata all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017.
- Le economie conseguite sono utilizzabili solo se vengono accertati **a consuntivo**, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani ed i conseguenti risparmi. Tali risparmi devono necessariamente essere certificati dai competenti organi di controllo.
- Nella circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 13/2011 viene precisato che le predette economie, all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa, al netto di eventuali oneri a carico dell'Ente. Il restante 50%, non destinabile alla contrattazione decentrata, contribuisce al miglioramento del saldo di bilancio dell'Ente (gli Enti Locali, infatti, non sono obbligati a versare tale quota nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato).
- La Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 36434 del 24/04/2013, ha precisato che i risparmi aggiuntivi di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D. L. 98/2011 possono essere destinati – a titolo di risorsa variabile e non consolidabile – unicamente alla contrattazione integrativa dell'anno successivo a quello in cui i risparmi sono stati effettivamente realizzati e, conseguentemente, utilizzati conformemente alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle del D. Lgs. n. 150/2009, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.